

**Comune di Bologna**

Piazza Maggiore n. 6  
Bologna

alla c/a del Dott. Romano Mignani

*Comandante della Polizia Municipale*

indirizzo pec:

[poliziamunicipale@pec.comune.bologna.it](mailto:poliziamunicipale@pec.comune.bologna.it)  
[notifiche@processotelematico.comune.bologna.it](mailto:notifiche@processotelematico.comune.bologna.it)

**Generali Italia S.p.A.**

Via Marocchesa n. 14  
Mogliano Veneto (TV)

alla c/a

dell'avv. Fabio Salvatori

indirizzo pec:

[generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com)

**e p.c.**

**I.C.A. – Imposte Comunali Affini S.r.l.**

Lungotevere della Vittoria n. 9

Roma

alla c/a del Dott. Paolo Zangani

indirizzo pec:

[info@pec.icatributi.com](mailto:info@pec.icatributi.com)

\*\*\*

Spettabile Comune di Bologna,

con la presente, Municipia S.p.A., con sede in Trento, via Adriano Olivetti n. 7, codice fiscale C.F. e partita IVA 01973900838, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. Pasquale Iannone, propone la conclusione del seguente:

**“ACCORDO TRANSATTIVO**

**AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 50/2016**

**TRA**

**Il Comune di Bologna** (C.F. e P.IVA 01232710374), con sede in Bologna, Piazza Maggiore, n. 6, in persona del Comandante della Polizia Locale Romano

Mignani, che interviene ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2020 (“**Committente**” o “**Comune**”),

**E**

**Municipia S.p.A.** (C.F. e P.IVA 01973900838), con sede legale in Trento, in Via Adriano Olivetti n. 7, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* dott. Pasquale Iannone, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante **I.C.A. – Imposte Comunali Affini S.r.l.** (C.F.02478610583; P.IVA 01062951007), con sede legale in Roma, in Lungotevere della Vittoria n. 9, in virtù di mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio Federico Elicio in Roma, al Piazzale dell'Agricoltura n. 24, il 6 giugno 2023, repertorio n. 4799 (“**RTI**” o “**Fornitore**”),

**E**

**Generali Italia S.p.A.** (C.F. 00409920584; P.IVA 01333550323), con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, in persona del Procuratore speciale avv. Fabio Salvatori, (“**Garante**”).

Il Comune di Bologna e il RTI Municipia, quando congiuntamente anche le “**Parti**”.

#### **PREMESSO CHE**

- I.** Con bando di gara inviato alla G.U.U.E. del 30 dicembre 2022, l'Agenzia Regionale Intercenter – ER (“**Intercenter**”) ha indetto una procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività di Polizia Locale 4 mediante la stipula di una Convenzione ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11.
- II.** All'esito delle operazioni di gara, il RTI è risultato aggiudicatario del lotto 1 della procedura sopra identificata, avente ad oggetto “*Gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle norme del codice della strada, leggi e regolamenti comunali*” (CIG: 9580558E8E) e, conseguentemente, ha stipulato la relativa Convenzione n. 00004714 (RESPIC 2023.303 – “**Convenzione**”).

- III.** In data 17 luglio 2023, il Comune e il Fornitore hanno sottoscritto l'atto di regolamentazione relativo al contratto di adesione alla Convenzione e, successivamente è stato emesso l'Ordinativo di Fornitura (CIG derivato: 9931565AB3), del valore complessivo di € 6.388.200, oltre IVA, per una durata complessiva di 48 mesi prorogabili di ulteriori sei mesi. Le prestazioni relative all'Ordinativo di fornitura emesso dal Comune di Bologna sono state assunte esclusivamente dalla mandataria Municipia, senza il coinvolgimento della mandante I.C.A. – Imposte Comunali Affini S.r.l..
- IV.** Nella fase dell'avvio dell'esecuzione sono state riscontrate alcune difficoltà operative che hanno causato contestazioni e incomprensioni tra le Parti, le quali hanno entrambe espresso rilievi in merito allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.
- V.** Con le note del 2 ottobre 2023, del 28 novembre 2023 e del 2 dicembre 2024, il Comune ha lamentato la sussistenza di talune problematiche nell'esecuzione del servizio, principalmente correlate a una mancata rispondenza del *software* fornito rispetto alle attese del Committente.
- VI.** Con le note del 16 ottobre 2023, del 7 dicembre 2023 e del 13 febbraio 2024, il Fornitore ha rappresentato l'assenza di responsabilità rispetto agli addebiti rilevati dal Committente, illustrandone le ragioni e sottolineando come le problematiche riscontrare fossero prevalentemente riconducibili alla diversità del *software* fornito rispetto a quello utilizzato in passato dal Comune e alla connessa esigenza di affinare la conoscenza di utilizzo.
- VII.** Con la comunicazione del 13 marzo 2024, il Committente: *a)* ha rappresentato la permanenza di talune delle criticità in precedenza evidenziate; *b)* in ragione di quanto sopra, ha comunicato l'applicazione di penali in applicazione dell'art. 19 della Convenzione, nella misura complessiva di € 53.808,00, per i quali Municipia ha disposto il pagamento a mezzo bonifico bancario in data 29/08/2024.
- VIII.** Con la nota del 9 aprile 2024, il Fornitore ha controdedotto in merito a ogni addebito e ha chiesto all'Amministrazione di chiarire, rispetto ad ognuna delle contestazioni, i termini e le modalità con cui si è proceduto

alla quantificazione delle relative penali. Conseguentemente, il RTI ha invitato il Committente a voler annullare e/o rideterminarne in autotutela l'importo delle penali comminate, sottolineando il corretto funzionamento del *software* fornito.

- IX.** Con le successive note del 2 agosto 2024 e del 19 settembre 2024, il Comune ha contestato: (i) penali per un importo pari a € 585.012,00, ai sensi dell'art. 19, comma 4, punto 4 della Convenzione nella misura del 10% del valore dell'Ordinativo di Fornitura; (ii) penali per un importo pari a € 35.100,00, ai sensi dell'art. 19, comma 4, punto 5; (iii) danni per un importo pari a € 2.435.615, ai sensi dell'art. 19, comma 10, della Convenzione.
- X.** In data 20 settembre 2024, il Fornitore ha immediatamente riscontrato la predetta nota, ribadendo la correttezza del proprio operato, contestando sia l'applicazione delle penali sia la richiesta risarcitoria.
- XI.** Con la successiva determina prot. n. 860242 del 2 dicembre 2024, il Comune ha disposto la risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura sottoscritto con il RTI ai sensi dell'art. 23, comma 3, lett. a) ed f), della Convenzione e dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs 50/2016. Con la medesima nota, il Committente si è determinato altresì nel senso di inoltrare all'ANAC una segnalazione ai fini dell'eventuale annotazione ai sensi dell'art. 213, co. 10, del d.lgs. n. 50 del 2016. Il Committente ha altresì richiesto l'escussione della polizza fideiussoria prestata dal Garante nei confronti del RTI.
- XII.** Con la nota del 5 dicembre 2024, il Fornitore ha ribadito la correttezza del proprio operato e ha rappresentato di esser ancora in attesa di ricevere il benestare alla fatturazione delle prestazioni già rese per un ammontare complessivo di € 1.494.639,38.
- XIII.** Con l'atto di citazione notificato il 30 dicembre 2024 e iscritto a ruolo presso il Tribunale Civile di Bologna con R.G. 115/2025, il Fornitore ha convenuto in giudizio il Comune, impugnando il provvedimento di risoluzione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «- *accertare e dichiarare illegittima, inefficace, ingiusta e priva dei presupposti e requisiti contrattuali e di legge, la risoluzione di diritto*

*dell'Ordinativo di Fornitura emesso dal Comune di Bologna O.D.F. Reg. PI239033-23-CIG DERIVATO 9931565AB3, disposto dal medesimo Comune di Bologna a mezzo della determinazione dirigenziale del 02/12/2024, per tutte le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, l'inidoneità di quest'ultima a determinare la risoluzione di diritto dell'anzidetto Ordinativo di fornitura; - accertare e dichiarare comunque illegittime, ingiuste e prive dei presupposti e requisiti contrattuali e di legge, per le ragioni sopra esposte, le penali contrattuali applicate nonché la pretesa risarcitoria avanzata dal Comune di Bologna con nota del 19/09/2024, con conseguente declaratoria di inesistenza del credito vantato dal medesimo Comune di Bologna a tali titoli e con condanna di quest'ultimo alla restituzione di tutte le eventuali somme oggetto, nelle more, di indebito incameramento; - condannare il Comune di Bologna al pagamento delle somme maturate a credito del RTI Municipia, a titolo di rimborso spese nonché per l'esecuzione dei servizi resi nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura sopra richiamato, e non corrisposte dal medesimo Comune di Bologna, nella misura di € 1.494.639,38, di cui € 222.281,80 a titolo di rimborso spese anticipate ed € 1.272.357,58 a titolo di corrispettivo per le prestazioni contrattuali rese, oltre interessi di mora dalla data di maturazione dei singoli crediti e ulteriori interessi maturandi dalla data della domanda ai sensi dell'art. 1284, IV co. c.c.; - accertare e dichiarare illegittima, ingiusta e priva dei presupposti e requisiti contrattuali e di legge la prevista escussione della Polizza Fideiussoria n. 430254065 rilasciata da Generali Italia S.p.A. a garanzia delle obbligazioni dell'appaltatore rivenienti dalla Convenzione n. 00004714 relativa al lotto 1 (RESPIC 2023.303) per cui è causa, con condanna del Comune di Bologna alla restituzione di tutte le eventuali somme che dovessero essere oggetto di escussione della predetta polizza; - condannare il Comune di Bologna, per le ragioni esposte in narrativa, a risarcire al RTI Municipia tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali pari a € 652.071,82 (di cui € 460.425,82 quale danno ingiusto per le prestazioni non eseguite e € 191.646,00 quale danno curriculare) o nella misura che sarà accertata in corso di causa anche in base ad equità, con ogni accessorio di legge; - in ogni caso, con vittoria di spese e*

*competenze del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge».*

- XIV.** Con comparsa di costituzione e risposta del 5 marzo 2025, si è costituita in giudizio Generali Italia S.p.A., chiedendo anch'essa al Tribunale di Bologna di accertare e dichiarare la illegittimità della risoluzione disposta dal Comune e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della escussione della polizza rilasciata dal Garante.
- XV.** Con comparsa di costituzione e risposta del 21 marzo 2025, il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *«1) rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto; 2) condannare Municipia SpA e l'RTI da lei rappresentato a al pagamento delle penali nella misura come stabilite dai documenti versati in atti, oltre interessi legali ed anatocistici; 3) condannare al risarcimento dei danni ulteriori, oltre interessi legali e rivalutazione; 4) in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento della domanda sub 1), accertare e dichiarare il grave inadempimento di Municipia SpA e del raggruppamento da lei rappresentato, e risolvere l'ordinativo di fornitura per grave inadempimento ex art. 1453 e 1455 del codice civile; 5) in via ulteriormente subordinata, nel caso di mancato accoglimento delle domande sub 1) e 2), condannare al risarcimento del danno nella misura non inferiore a euro 2.435.613,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria».*
- XVI.** In ragione delle divergenti posizioni e delle reciproche contestazioni, nell'esercizio della libera volontà negoziale, le Parti hanno avviato un dialogo transattivo al fine di addivenire alla composizione delle reciproche contestazioni e della controversia pendente, senza che ciò possa far dubitare né dell'integrità e affidabilità del Fornitore, né del buon operato del Comune.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e rilevato, le Parti, come sopra rappresentate – senza nulla reciprocamente riconoscere o ammettere – ritengono di dirimere la controversia e di transigere le reciproche pretese derivanti o comunque connesse all'intercorso rapporto contrattuale, senza che ciò comporti il riconoscimento delle rispettive pretese, alle seguenti condizioni:

## **ARTICOLO 1**

Le premesse rappresentano parte sostanziale e integrante del presente atto.

## **ARTICOLO 2**

Il Fornitore, a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni pretesa – nessuna esclusa o eccettuata – dedotta e deducibile, anche in merito alla regolare esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura:

i) dichiara di rinunciare – come in effetti rinuncia con la sottoscrizione del presente atto – a tutte le pretese fatte valere nei confronti del Comune nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale Civile di Bologna *sub* n. R.G. 115/2025;

ii) a fronte delle obbligazioni corrispettive in capo al Comune previste dal successivo art. 3, si obbliga a corrispondere al Comune - a titolo di reciproche concessioni ai sensi dell'art. 1965 cod. civ. e senza quindi riconoscere né l'esistenza di un inadempimento, né di una responsabilità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, né di un danno da inadempimento - un importo complessivo pari a € 1.844.661,06, previa emissione da parte del Comune di una nota fuori campo applicazione Iva, ai sensi degli artt. 1-4 del DPR n. 633/72, di cui:

- a) € 620.112,00, attraverso la compensazione del credito relativo a corrispettivi per fatture emesse dal Fornitore e già trattenuti dal Comune;
- b) € 1.224.549,06, attraverso un versamento da effettuare entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta nota di cui al punto ii), mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT 88 R 02008 02435 000020067156 intestato al Comune.

## **ARTICOLO 3**

Il Comune accetta quanto sopra e dichiara di:

i) rinunciare – come in effetti rinuncia con la sottoscrizione del presente accordo – alle pretese fatte valere nei confronti del Fornitore nel contenzioso pendente dinanzi al Tribunale Civile di Bologna *sub* n. R.G. 115/2025 e, dunque, ad affermare e a far valere in giudizio l'esistenza di un inadempimento, di una responsabilità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di

Fornitura, nonché di un danno da inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni riconducibile al Fornitore;

*ii)* rinunciare – come in effetti rinuncia con la sottoscrizione del presente atto – ad avanzare eventuali ulteriori pretese comunque azionate o azionabili, correlate al rapporto contrattuale intercorso;

*iii)* comunicare ad ANAC la sottoscrizione del presente atto transattivo entro 30 giorni dalla sottoscrizione stessa e rappresentare che, nelle more del procedimento avviato dall'Autorità n. 5401/2024, sono venuti meno i presupposti per l'annotazione nel Casellario tenuto dall'Autorità;

*iv)* rinunciare all'escussione della polizza fideiussoria n. 430254065 rilasciata da Generali Italia S.p.A. a garanzia delle obbligazioni dell'appaltatore rivenienti dalla Convenzione n. 00004714 relativa al lotto 1 (RESPIC 2023.303), con conseguente rinuncia alla domanda nei confronti del Garante. A tal fine, il Comune, una volta ricevuto il pagamento di cui al superiore art. 2 lett. *(ii)*, si impegna a comunicare senza indugio, e comunque entro e non oltre 15 giorni, all'Agenzia Regionale Intercenter-ER, e per conoscenza al Fornitore e al Garante, il venir meno del proprio interesse all'escussione dell'anzidetta polizza fideiussoria e, pertanto, a revocare e rendere priva di effetti la richiesta di escussione precedentemente formulata, in conseguenza della intervenuta transazione tra le parti in ordine al contenzioso pendente dinanzi al Tribunale di Bologna.

#### **ARTICOLO 4**

Le Parti accettano e riconoscono espressamente il carattere definitivo, esaustivo e novativo del presente atto.

Per effetto della sottoscrizione del presente accordo transattivo e con l'avvenuto regolare adempimento degli obblighi da esso previsti, le Parti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, a far valere qualunque tipo di pretesa e diritto derivanti e/o comunque connessi ai fatti, alle circostanze e alle situazioni giuridiche comunque riferibili ai rapporti contrattuali intercorsi, impegnandosi, insieme a Generali Italia S.p.A., ad abbandonare il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale Civile di Bologna *sub* n. R.G. 115/2025, non comparendo all'udienza del 06/11/2025 e alle successive udienze che verranno fissate anche ai sensi dell'art. 309 c.p.c., e dichiarando espressamente di non avere più nulla

a pretendere in relazione ai medesimi rapporti indicati e anche in relazione a fatti e/o circostanze non espressamente indicati nelle premesse.

Le Parti dichiarano, infine, che dalla mancata esecuzione degli obblighi previsti dal presente atto transattivo a carico di ciascuna di esse, deriverà l'invalidità del medesimo atto e la reviviscenza delle rispettive pretese.

#### **ARTICOLO 5**

Le spese e le competenze legali giudiziali e stragiudiziali debbono intendersi integralmente compensate tra le Parti.

#### **ARTICOLO 6**

Il presente accordo transattivo deve essere interpretato secondo buona fede e correttezza. In tal senso le dichiarazioni e le obbligazioni assunte da entrambe le Parti devono essere interpretate nel comune spirito transattivo che ispira e giustifica gli impegni reciprocamente assunti.

Le Parti si impegnano a tenere riservato il contenuto del presente accordo, salvo il caso di controversia sull'accordo medesimo. Fermo quanto precede, le Parti concordano che le comunicazioni inerenti alla vicenda e al presente accordo - ivi inclusi gli eventuali comunicati stampa - saranno previamente concordate tra le Parti stesse.

#### **ARTICOLO 7**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente atto sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

#### **ARTICOLO 8**

Il presente accordo viene sottoscritto, altresì, dagli avvocati costituiti nel giudizio, prof. avv. Fabio Cintioli, prof. Avv. Massimo Zaccheo, avv. David Astorre e avv. Manlio Lo Presti, per Municipia S.p.A., avv. Antonella Trentini e avv. Nadia Zanoni, per il Comune di Bologna, e prof. Avv. Paolo Tartaglia, per Generali Italia S.p.A., ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà ad essi attribuito dall'art. 13, comma 8, L. n. 247/2012.

\*\*\*

Qualora siate d'accordo con quanto precede, vorrete trascrivere integralmente il testo sopra riportato, sottoscrivendolo in segno di integrale e incondizionata accettazione ed inviandomelo via pec al seguente indirizzo: [municipia.servizipec@legalmail.it](mailto:municipia.servizipec@legalmail.it)

Distinti saluti

Trento, 25 giugno 2025

Dott. Pasquale Iannone

**Presidente del Consiglio di Amministrazione di Municipia S.p.A.**

Per la rinuncia al diritto di cui all'art. 13, comma 8, L. n. 247/2012

prof. avv. Fabio Cintioli

prof. Avv. Massimo Zaccheo

avv. David Astorre

avv. Manlio Lo Presti